

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 000233

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 15/2012, presentato in data 13 giugno 2012 dalla associazione sportiva dilettantistica S.E.F. Tempio Pausania contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Dilettanti, il Comitato Regionale Sardegna FIGC/LND, la società U.S. Ghilarza e la società Football Olbia per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Commissione Disciplinare Territoriale della Sardegna presso il C.R. Sardegna (C.U. n. 48 del 3.5.2012) - con la quale è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo (di cui al C.U. n. 38 del 22.3.2012) a sua volta adottata su due ricorsi, entrambi del 12.3.2012, proposti rispettivamente dalla società Ghilarza e dalla società Football Olbia in merito alla regolarità di due gare del campionato di promozione regionale girone "B" disputate in data 4.3.2012 e 11.3.2012 e con la quale il ripetuto Giudice Sportivo ha deliberato di infliggere alla società ricorrente la sanzione della perdita a tavolino della gara per entrambe le predette partite con il risultato di 3-0 - nonché per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte di Giustizia Federale - III Sezione - pubblicata con il solo dispositivo in data 25 maggio 2012 (C.U. n. 269/CGF, punto 6) e per la corretta applicazione delle norme del Codice di Giustizia Sportiva, in particolare dell'art. 22, commi 2, 11 e 12 e degli articoli 16, 17 e 18,

Rigetta il ricorso nei limiti di cui in motivazione.

SPESE interamente compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, il 5 luglio 2012.

Il Presidente e Relatore

F.to Riccardo Chieppa

Depositato in Roma il 5 luglio 2012.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

